

## Newsletter n. 1 del 3 Gennaio 2022

### **1. D.L. 228/2021 - Pubblicato il c.d. "MILLEPROROGHE 2022"**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il **Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**".

Il provvedimento, **in vigore dal 31 dicembre 2021**, si compone di **25 articoli** e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare la **salute** (art. 4), l'**istruzione** (art. 5), la **ricerca** (art. 6), le **attività culturali** (art. 7), la **giustizia** (art. 8), il **lavoro e le politiche sociali** (art. 9), **infrastrutture e trasporti** (art. 10), la **transizione ecologica** (art. 11), il **turismo** (art. 12), l'**editoria** (art. 14), il **contrasto alla povertà educativa** (art. 15), il **processo penale, civile e tributario** (art. 16) e le **imprese di rilevante interesse strategico nazionale** (art. 21).

Tra le numerose **proroghe di termini previste nelle diverse materie ne segnaliamo alcune che riteniamo importanti**.

Proroga fino al 31 dicembre 2022 del "**golden power**" rafforzato per l'emergenza Covid nei settori di rilevanza strategica, difesa e sicurezza nazionale (ma anche energia, trasporti e comunicazioni).

Prevista, inoltre, un'estensione di **ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 della cassa integrazione** per «le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale». Prevista una spesa massima di a 42,7 milioni.

Intervento anche sugli aiuti pubblici alle imprese che vengono prorogati almeno fino a metà 2022.

Le garanzie sui prestiti alle imprese sono concesse fino al 30 giugno 2022.

Estesa fino al 30 giugno 2023 la possibilità di convertire anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti in altre forme di aiuto.

Prevista una proroga per l'utilizzo degli ispettori del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per effettuare le revisioni di auto e camion, al fine di ridurre i tempi di attesa per la revisione, in particolare per i mezzi pesanti.

Raddoppia da quattro a otto anni la durata dell'incarico dei direttori del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agencia informazioni e sicurezza interna (AISI).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

### **1.1. D.L. N. 228/2021 - ENTI COMMERCIALI - ENTI NON PROFIT - Nuova proroga al 31 luglio 2022 per le assemblee online**

Per le società di capitali, società cooperative e altri enti non commerciali, il termine per lo **svolgimento online delle assemblee**, di cui all'articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, è **prorogato al 31 luglio 2022**.

Lo stabilisce il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021 rispondendo così all'esigenza di conciliare lo svolgimento dei lavori sociali con il rispetto delle misure restrittive dovute all'emergenza da Covid-19. Nella sostanza, a prescindere dalle previsioni statutarie e legislative, le società e gli enti commerciali possono continuare a ricorrere:

- Al voto per corrispondenza;
- Al voto in forma elettronica;
- Allo svolgimento delle adunanze in modalità solo telematica, ossia svolta interamente e mediante partecipanti "da remoto".

Sino al **31 luglio 2022** continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le **società per azioni** potranno quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Allo stesso modo, le **società a responsabilità limitata** potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Data la formula ampia utilizzata dal legislatore, facendo riferimento a "*società ed enti*", tra i soggetti coinvolti **sono da ricomprendere anche la generalità del mondo non profit**, a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS).

A differenza del "Milleproroghe 2021" (D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021), dove era prevista una norma specifica hoc per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 che prorogava i canonici 120 giorni a 180, l'attuale decreto non interviene sui termini di approvazione del bilancio da parte degli enti, che in assenza di ulteriori modifiche, dovranno seguire le tempistiche ordinarie (dei 120 giorni per la convocazione dell'assemblea previsti dal Codice civile).

Dunque per gli enti dotati della qualifica di ONLUS, in assenza di deroghe, resta l'obbligo di redigere il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Per tutti gli altri ETS – sia le OdV e le APS coinvolte nella migrazione che gli Enti di prima iscrizione – dovranno depositare il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno, come stabilito dall'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n., 117/2017.

## **1.2. D.L. N. 228/2021 - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - Prorogato il termine entro cui possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in APS**

Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, **avranno tempo fino al 31 dicembre 2022 per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo**, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, **il proprio patrimonio**.

La proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 è stata prevista dal **comma 1 dell'articolo 9**, con una modifica apportata al comma 1 dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore),

Ricordiamo che il precedente termine era stato fissato al 31 dicembre 2021, dal comma 1, dell'articolo 11 del **D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020** (c.d. "*Milleproroghe 2021*"), **convertito dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021**.

## **1.3. D.L. N. 228/2021 - DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE - Confermata solo per le ONLUS coinvolte nella fase transitoria**

Secondo quanto stabilito dal **comma 6 dell'articolo 9**, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (in materia di **destinazione del 5 per mille**), **hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro**

**unico nazionale del terzo settore (RUNTS)**, limitatamente alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, **iscritte all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021** (giorno antecedente l'avvio del RUNTS), le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, **fino al 31 dicembre 2022**.

Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS), coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 **entro il 31 ottobre 2022**.

Considerato che le ONLUS, diversamente dalle Organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), non tras migreranno in via automatica, potendo iscriversi nel RUNTS entro il termine ultimo del 31 marzo dell'anno successivo all'autorizzazione UE sui nuovi regimi fiscali, mantenendo così l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, la mancata iscrizione nel RUNTS avrebbe potuto inficiare sui requisiti per l'accesso al cinque per mille.

A questa problematica risponde la norma dettata dal "Milleproroghe 2022" che **raddoppia il periodo transitorio concesso alle ONLUS** con riguardo all'accesso al cinque per mille mantenendo così l'iscrizione a questa importante misura fino al 2023. Periodo che dovrebbe coincidere con lo smantellamento dell'Anagrafe delle ONLUS.

Con questa, per le sole ONLUS, la competenza ai fini del riparto del contributo rimarrebbe ancora per un altro anno in capo all'Agenzia delle Entrate, tenutaria dell'Anagrafe delle ONLUS.

Per le **Organizzazioni di volontariato (OdV)** e per le **associazioni di promozione sociale (APS)**, coinvolte nel meccanismo di tras migrazione, che non siano già accreditate al cinque per mille, la citata norma del "Milleproroghe 2022" introduce lo **slittamento al 31 ottobre 2022** del termine per richiedere l'iscrizione al cinque per mille per l'anno 2022.

Per le **fondazioni e associazioni che operano nei settori delle ONLUS**, non iscritte nella relativa Anagrafe, nulla cambia e pertanto, per continuare a beneficiare del cinque per mille dovranno - previo adeguamento dei propri statuti - iscriversi al RUNTS prima del 10 aprile 2022 e richiedere contestualmente l'accreditamento al riparto.

## **2. L. N. 233/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 152/2021 - Attuazione del PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (Supplemento Ordinario n. 48) la **Legge 29 dicembre 2021, n. 233**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**".

Il provvedimento, composto inizialmente di 51 articoli, a seguito delle modifiche introdotte risulta adesso, nella sua versione definitiva, composto di **96 articoli**, suddivisi nei seguenti cinque Titoli.

- **Titolo I** (artt. 1 - 15, per un totale di 22 articoli), reca **misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021**; con particolare riguardo al settore del turismo (artt. 1-4), alle infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria ed opere pubbliche (artt. 5-6-quater), all'innovazione tecnologica e transizione digitale (art. 7), alle zone economiche speciali (ZES) (art. 11), al settore dell'università e della ricerca (artt. 12-15);
- **Titolo II** (artt. 16 - 40-bis, per un totale di 54 articoli), reca ulteriori misure urgenti finalizzate alla **realizzazione degli obiettivi del PNRR**; con particolare riguardo all'ambiente (artt. 16-19-ter), all'efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e di coesione territoriale (artt. 20-23), alle scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari (artt. 24-26), ai servizi digitali (artt. 27-30);
- **Titolo III** (artt. 41 - 46-bis, per un totale di 11 articoli), reca disposizioni in materia di **gestioni commissariali, imprese agricole e sport**;

- **Titolo IV** (artt. 47 - 49-bis, per un totale di 5 articoli), reca disposizioni in materia di **investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia**;
- **Titolo V** (artt. 50 - 52, per un totale di 4 articoli), reca le **abrogazioni e le disposizioni finali**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 152/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

## **2.1. L. N. 233/2021 - TAX CREDIT AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR - Definite con decreto interministeriale le modalità di richiesta**

**1)** Per l'attuazione della linea progettuale «*Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator*», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'**articolo 4** prevede che alle **agenzie di viaggi e ai tour operator** - con **codice ATECO 79.1** (*Attività delle agenzie di viaggio e tour operator*), **79.11** (*Attività delle agenzie di viaggio*), **79.12** (*Attività dei tour operator*) - venga riconosciuto un **contributo sotto forma di credito d'imposta**, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2024** per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'**importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro**, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

**2)** Il Ministero del Turismo ha recentemente reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un **decreto interministeriale**, recante le **modalità applicative per la fruizione del credito di imposta**, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 152/2021, con riferimento in particolare:

a) ai **soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo**, alle **tipologie di interventi ammessi**, alle **soglie massime di spesa ammissibile**, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

b) alle **procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta**, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell'incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

I soggetti interessati potranno presentare apposita domanda al Ministero del turismo, **esclusivamente per via telematica**, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto (art. 6).

Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente **tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (art. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto interministeriale, clicca qui.](#)

## **2.2. L. N. 233/2021 - INSEDIAMENTI ZES - Introduzione dello sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività**

L'**articolo 11, comma 1**, modificato in Commissione, **introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES** (Zone Economiche Speciali) e prevede *semplificazioni procedurali* e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell'ambito della conferenza dei servizi.

Si ricorda che il **D.L. n. 91/2017**, convertito dalla L. n. 123/2017, ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle Regioni definite dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni.

Tale decreto legge è stato più volte novellato nel corso della legislatura, da ultimo dall'art. 57 del **D.L. n. 77/2021** (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), che è intervenuto su numerose procedure riguardanti il funzionamento e la governance delle ZES.

Viene ora previsto che, presso ogni Commissario straordinario, operi uno **sportello unico digitale** presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica, presentano il proprio progetto.

Si tratta di una piattaforma attraverso la quale le imprese che intendono presentare un progetto di insediamento in un'area ZES possono inoltrare la richiesta di Autorizzazione unica, istituita con il D.L. n. 77/2021.

Fino a quando lo sportello digitale non sarà effettivamente operativo, la richiesta può essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente.

Attraverso l'istituzione dello sportello unico digitale presso le ZES, completa l'attuazione della Riforma 1 (Missione 5, Componente 3) del PNRR, relativa alla "*Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali*", il cui Traguardo era previsto entro il 31 dicembre 2021.

### **2.3. L. N. 233/2021 - PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E DI CREDITO - Sanzioni per mancata accettazione in vigore dal 1° gennaio 2023**

Tra gli articoli introdotti nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, segnaliamo l'**art. 19-ter** rubricato "***Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito***", con il quale si provvede alla modifica dell'art. 15 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2021, con l'**aggiunta del comma 4-bis** nel quale si stabilisce che "***A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento***".

Oltre alla modifica del comma 4, dell'art. 15, effettuata dallo stesso articolo 19-ter, dove ora si prevede che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizio "***sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito***", con il nuovo comma 4-bis vengono disciplinate le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.

L'importo della sanzione, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, è fissato in **30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione**.

In questo caso, non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Si segnala, che una norma di analogo contenuto era stata già introdotta con l'articolo 23 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019. Tale disposizione, tuttavia, venne soppressa durante l'esame in sede referente svoltosi alla Camera dei deputati dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019.

Altra questione è quella che riguarda la **soglia minima su cui applicare l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito**.

Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha definito un importo minimo per l'operatività della norma: l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito si applica per gli acquisiti superiori a 30 euro.

**A seguito della norma di cui si tratta tale limite minimo deve intendersi abrogato.**

Di conseguenza, il nuovo comma aggiuntivo 4-bis dell'articolo 15 sembra colmare tali carenze indicando espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, **nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo**, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applicano:

- una **sanzione di importo pari a 30 euro**, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;



- le **norme generali sulle sanzioni amministrative** (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, **ad eccezione** dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene dunque esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81, come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La disposizione supera quindi la disciplina dettata dal citato D.M. 24 gennaio 2014 non prevedendo alcun importo minimo dell'operazione per l'applicabilità della sanzione.

Si arricchisce così di una nuova misura il paniere degli **interventi contro l'evasione fiscale**, che già prevede un credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, nonché l'incremento (dal 30 al 100%) del bonus riconosciuto agli esercenti attività d'impresa per le commissioni POS **maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**.

#### **2.4. L. N. 233/2021 - SEMPLIFICAZIONI E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI**

L'**articolo 27, commi 1 e 2**, reca alcune misure in materia di **digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni**.

In **primo luogo**, sono introdotte **due ulteriori modalità di accesso al domicilio digitale**: oltre a poter eleggere il proprio domicilio digitale avvalendosi dei servizi resi disponibili dall'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche (INAD) i cittadini possono utilizzare i servizi online resi disponibili dall'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** ovvero recarsi fisicamente presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza. Conseguentemente, si prevede che il Ministero dell'interno provveda all'aggiornamento e al trasferimento dei domicilia digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco INAD. Inoltre, viene **eliminata la previsione che il trasferimento dei dati avvenga solo al completamento dell'ANPR**.

In **secondo luogo**, vengono semplificate le modalità attuative inerenti l'obbligo da parte della P.A. e dei gestori di servizi pubblici di **accettare i pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronico**.

In **terzo luogo**, viene **soppresso il Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)**, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte nella transizione digitale.

In **quarto luogo**, si interviene in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) consentendo ai comuni di **utilizzare i dati anagrafici detenuti localmente**, anche **ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line** a cittadini e imprese direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi e introducendo una nuova possibilità di accesso dei comuni alle informazioni anagrafiche contenute in ANPR per l'espletamento delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.

Infine, si prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti affidatari di servizi pubblici **garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute in ANPR**.

Questi interventi si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed in particolare nell'ambito della Missione 1 Componente 1 - Digitalizzazione della PA e dell'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

L'investimento, che conta su **risorse pari a 2.013 milioni di euro**, ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali orientati ai cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori.

#### **Altre novità introdotte sempre dall'articolo 27:**

1) incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (comma 2-bis);

- tra i compiti delle **Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie** viene ora prevista anche l'organizzazione e la gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software, alla quale gli ordini obbligatoriamente aderiscono, concorrendo ai relativi oneri (comma 2-septies);

- in tema di recepimento delle norme e delle **linee guida sui requisiti per l'accessibilità** - con particolare riferimento alle persone con disabilità - di siti web e applicazioni mobili, si prevede che i siti e le applicazioni già realizzati - da parte di una determinata categoria di soggetti privati - alla data di pubblicazione delle suddette linee guida, previste dall'articolo 11 della L. 9 gennaio 2004, n. 4, siano **adeguati entro il termine del 28 giugno 2022** alle disposizioni, relative ai requisiti di accessibilità, della medesima L. n. 4 e delle linee guida (comma 2-novies);
- introdotto l'obbligo di **comunicazione dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale**. Tale comunicazione, deve essere resa, da parte del committente, entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si presumano rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera - comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite piattaforma digitale (comma 2-decies);
- tra i **soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali**, vengono ora ricompresi anche gli **agenti immobiliari** (2-undecies).

## **2.5. L. N. 233/2021 - Prevista la creazione di una PIATTAFORMA PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI**

L'**articolo 28-bis**, introdotto in sede referente, dispone che le amministrazioni pubbliche possano **erogare benefici economici** (tra cui il reddito di cittadinanza, la Carta acquisti ordinaria), a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato, destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS), mediante l'utilizzo della **piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati**, di cui all'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

La progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei benefici di cui sopra sono affidati a PagoPa S.p.a., società che gestisce la piattaforma, utilizzando parte dell'investimento «*Servizi digitali e cittadinanza digitale*» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di cui al D.L. 59/2021, convertito dalla L. n. 101/2021).

Il Dipartimento per la trasformazione digitale riferisce semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (di cui al D.L. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020).

## **2.6. L. N. 233/2021 - Istituito in via sperimentale il FONDO PER LA REPUBBLICA DIGITALE alimentato dalle fondazioni bancarie**

L'**articolo 29** istituisce il "**Fondo per la Repubblica Digitale**" alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle **fondazioni bancarie** nell'ambito della propria attività istituzionale e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali.

L'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Fondo è **istituito in via sperimentale per il quinquennio 2022-2026** ed è destinato esclusivamente a **sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale**, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea (comma 2).

Alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026).

Per vedersi riconosciuto il credito, con apposita comunicazione dell'Agenzia delle entrate, le fondazioni devono trasmettere alla stessa la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme

stanziare. L'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno comporta una responsabilità solidale parte di tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

## **2.7. L. N. 233/2021 - INTERMODALITA' E LOGISTICA INTEGRATA - Variazioni al Codice civile in materia di disciplina delle spedizioni**

L'**articolo 30-bis** modifica la **disciplina delle spedizioni** contenuta nel Codice civile, valorizzando il contratto quale fonte regolativa del rapporto, intervenendo sui limiti alla responsabilità del vettore per danni alle cose trasportate e sulla disciplina dei privilegi a tutela del credito derivante dal contratto di spedizione.

La disposizione riprende, sostanzialmente, i contenuti di una proposta di legge di iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro (A.C. 2425), presentata il 5 marzo 2020 ma mai presa in esame, e li colloca nel solco attuativo della componente 2 della Missione 3 del PNRR, intitolata all'intermodalità e logistica integrata.

La lettera a) interviene sulla disciplina del contratto di trasporto di cose, per sostituire l'**articolo 1696** del Codice civile, relativo al calcolo del danno in caso di perdita o avaria delle cose trasportate.

Mentre le lettere b), c) e d) intervengono sulla **disciplina delle spedizioni**, di cui agli **articoli da 1737 a 1741** del Codice civile.

Infine, la lettera e) interviene sulla disciplina delle garanzie patrimoniali, per sostituire l'art. 2761 del Codice civile, che tratta dei privilegi sui beni mobili con riferimento alla tutela dei crediti del mandatario (categoria in cui è compreso lo spedizioniere), del vettore (categoria in cui è ricompreso lo spedizioniere-vettore), del depositario e del sequestratario.

## **2.8. L. N. 233/2021 - COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Dettate norme integrative alla gestione della piattaforma telematica nazionale**

Gli **articoli da 30-ter-30-sexies** - introdotti in sede referente - integrano la disciplina relativa alla **procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**.

In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-quinquies intervengono sulle norme inerenti la **piattaforma telematica nazionale** presso la quale l'imprenditore presenta domanda di nomina dell'esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi.

Il nuovo articolo 30-ter disciplina **l'interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche**.

Nel dettaglio, l'**articolo 30-ter**, al comma 1, dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d'impresa sia **collegata alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Agente della riscossione**. In tal modo l'esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell'imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall'imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate.

L'**articolo 30-quater** disciplina lo **scambio di informazioni, inserite nella piattaforma**, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali.

L'**articolo 30-quinquies** dispone l'istituzione, sulla piattaforma, di un **programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito**, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione. In particolare, viene previsto che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Ai sensi del comma 2, se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore **non supera i 30.000,00 euro** e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall'imprenditore ai creditori con l'avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.



Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro.

Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri.

Il comma 3 demanda la **definizione delle specifiche tecniche** del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Infine, l'**articolo 30-sexies** disciplina le **segnalazioni dei creditori pubblici qualificati** (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia della riscossione) le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l'invito all'imprenditore a richiedere la composizione negoziata.

## **2.9. L. N. 233/2021 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA - Modifiche al Codice delle leggi antimafia**

**1)** Con l'**articolo 48-bis** (*Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia*), vengono apportate al Codice delle leggi antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, modifiche che riguardano gli **articoli 83 e 91**.

Attualmente, l'art. 83, comma 3-bis, del Codice antimafia prevede la documentazione antimafia ai fini della **concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali** che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 5.000 euro.

La disposizione interviene sull'ambito di applicazione della disposizione imponendo **solo a coloro che beneficiano di contributi europei per un importo superiore ai 25.000 euro** (ovvero statali superiori a 5.000 euro) di fornire idonea documentazione antimafia.

Analogha modifica è apportata, dalla lett. b) del comma 1, con riguardo alla informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91, comma 1-bis del Codice antimafia.

Tale disposizione prevede attualmente che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

Anche in questo caso si interviene sull'ambito di applicazione imponendo **l'obbligo di fornire l'informazione antimafia solo nel caso di fondi europei superiori a 25.000 euro**.

**2)** Con il successivo **articolo 49-bis** (*Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia*), vengono apportate ulteriori modifiche al Codice delle leggi antimafia, in particolare agli **articoli 86 e 87**, introducendo uno specifico **obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede** del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia.

Più nel dettaglio l'articolo introduce in primo luogo nell' **articolo 86** (*Validità della disciplina antimafia*) del Codice antimafia il nuovo comma 3-bis che prevede che i legali rappresentanti degli organismi societari debbano comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (*le PP.AA. e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali*) nelle more della emanazione della documentazione antimafia, **l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa**, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (lett. a, n. 1).

La **violazione di tale obbligo** è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro**. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto. (lett. a, n. 2)

L'articolo **modifica poi l'articolo 87 del Codice antimafia**, in materia di **competenza al rilascio della comunicazione antimafia**, introducendovi il nuovo comma 2-bis.

La nuova disposizione prevede che il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della P.A. interessata, **non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia** (lett. b).

### **3. L. N. 234/2021 - Pubblicata la LEGGE DI BILANCIO 2022 - In vigore dal 1° gennaio 2022**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 49, la **Legge 30 dicembre 2021, n. 234**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"**.

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2022** - si compone di due Sezioni.

La **prima sezione** - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'**articolo 1** (*Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali*), **composto di 1013 commi**.

La **seconda sezione**, recante l'approvazione degli stati di previsione, la clausola di salvaguardia e l'entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-22.

LINK:

[Per un quadro di sintesi delle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo della legge di bilancio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle misure adottate per le imprese clicca qui.](#)

### **3.1. L. N. 234/2021 - CERTIFICATI ANAGRAFICI DIGITALI - Confermata l'esenzione dell'imposta di bollo anche per il 2022**

**"La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, **esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e 2022**."**

Con una modifica al comma 3, quinto periodo, dell'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, effettuata dal **comma 24 dell'articolo 1**, viene pertanto confermata, anche per l'anno 2022, l'esenzione dall'imposta di bollo, **originariamente limitata al 2021**, per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

Ricordiamo, infatti, che **dallo scorso 15 novembre**, per la prima volta i cittadini possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita.

Il nuovo servizio dell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)** del Ministero dell'Interno permette, infatti, di scaricare ben **14 tipologie di certificati** per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo.

Con questa nuova modifica, anche per l'anno 2022, i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici senza dover assolvere ad alcuna imposta di bollo (e senza il pagamento di alcun diritto di segreteria).

### **3.2. L. N. 234/2021 - PRIMA CASA UNDER 36 - Agevolazioni fiscali confermate per altri sei mesi**

Con una modifica all'articolo 64 del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito dalla L. n. 106/2021, per effetto del disposto di cui al comma 151 dell'articolo 1, vengono **estese fino al 31 dicembre 2022**, e quindi per ulteriori sei mesi **rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022**, le **agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa" da parte di persone che hanno meno di 36 anni** nell'anno in cui è rogitato l'atto e un valore dell'ISEE non superiore a 40mila euro.

I benefici consistono nell'**esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali** ovvero, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare del tributo versato in relazione all'acquisto.

Il bonus può essere sfruttato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti

dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell'acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24.

Inoltre, i finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per gli under 36 sono esenti dall'imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente prevista per la "prima casa".

### **3.3. L. N. 234/2021 - BONUS AFFITTO PER I GIOVANI - Modificata la detrazione IRPEF**

«Ai giovani **di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti**, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, **da destinare a propria residenza**, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, **per i primi quattro anni di durata contrattuale**, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000.»

E' questo il **nuovo comma 1-ter dell'articolo 16 del D.P.R. n. 917/1986** (Testo unico delle imposte sui redditi), dopo la modifica effettuata dal **comma 155 dell'articolo 1.**

Dunque, nel dettaglio:

- l'età massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- il bonus spetta anche per l'affitto di una sola parte dell'appartamento, non necessariamente di tutta la casa;
- l'immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso;
- il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, non più tre; la detrazione è di 991,60 euro (come prevedeva anche la norma sostituita) ovvero, se superiore, è pari al 20% dell'importo del canone, comunque non oltre 2mila euro.

**Confermati gli altri requisiti:** va stipulato un contratto a canone concordato; deve trattarsi di immobile diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato; bisogna avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

### **3.4. L. N. 234/2021 - TAX CREDIT PER LE LIBRERIE - Incrementate le risorse destinate al credito d'imposta**

Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è **incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.**

E' questo quanto stabilito dal comma 351 dell'articolo 1.

Dunque, le risorse destinate al credito d'imposta, introdotto dalla L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), in favore dei **venditori al dettaglio di libri in esercizi specializzati** vengono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il bonus è parametrato alle spese sostenute per IMU, TASI, TARI, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione del suolo pubblico, canone d'affitto e mutui con riferimento ai locali dove è svolta l'attività nonché per i contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente.

### **3.5. L. N. 234/2021 - BONUS CULTURA PER I DICHIOTTENNI - Dal 2022 la misura diventa strutturale con il rilascio di una carta elettronica**

Stabilizzato il "bonus cultura" per i diciottenni, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2016. Lo dispone il **comma 357 dell'articolo 1.**

Dal 2022, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a **tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità**, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una **Carta elettronica**, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri,

abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il **Ministero della cultura** dovrà **vigilare sul corretto funzionamento della Carta** e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Come in precedenza, anche le somme assegnate per il 2022 **non costituirà reddito imponibile per chi lo percepisce e non concorrerà al valore ISEE del nucleo familiare**.

Ciò che non cambierà è la finalità del bonus cultura in commento. L'importo accreditato sulla carta elettronica sarà da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell'editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

In dettaglio, il beneficio deve essere **speso esclusivamente per i seguenti ambiti**:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti);
- libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);
- corsi di musica, di teatro, di lingua straniera;
- prodotti dell'editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione).

Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all'odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.

### **3.6. L. N. 234/2021 - ISTITUITO IL FONDO ITALIANO PER IL CLIMA**

Ai **commi dal 488 al 498 dell'articolo 1**, si dettano disposizioni in merito alla istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo rotativo, denominato « **Fondo italiano per il clima** », con dotazione pari a 840 milioni di euro **per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026** e di **40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027**.

Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a **contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima** e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte.

Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformità alle finalità e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC).

Con un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, potranno essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali.

Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno, inoltre, essere stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo.

### **3.7. L. N. 234/2021 - ISTITUITO IL FONDO MUTUALISTICO PER LA COPERTURA DI DANNI CATASTROFALI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE**

Al **comma 515 dell'articolo 1**, si dispone che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il **Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità**, con una dotazione di **50 milioni di euro per l'anno 2022**, finalizzato agli interventi di cui agli

articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « *Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* », **in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo.**

Con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovranno essere definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo.

I criteri e le modalità d'intervento del Fondo dovranno essere definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Le funzioni di soggetto gestore del Fondo in questione - come disposto dal successivo comma 516 - sono affidate all'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)** che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle **attraverso una società di capitali dedicata**, a cui è autorizzata a partecipare la SIN – Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il **Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)** con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

### **3.8. L. N. 234/2021 - DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Istituito un fondo annuale per la formazione digitale, ecologica e amministrativa a partire dal 2022**

Al **comma 613 dell'articolo 1**, si dispone che, al fine di conseguire l'obiettivo di una **piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione**, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di **50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022**.

### **3.9. L. N. 234/2021 - CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEL CASHBACK**

Dopo la sospensione decretata per il secondo semestre 2021, con la modifica apportata al comma 289-bis, dell'articolo 1, della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), da parte del **comma 627 dell'articolo 1**, viene **definitivamente abolito**, in anticipo rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2022, **il programma di attribuzione di rimborsi** in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

Sono stati **8,9 milioni gli italiani che si sono iscritti al cashback**; di questi più di 6 milioni hanno effettuato almeno 50 operazioni digitali, requisito indispensabile per ottenere il rimborso del 10% dei pagamenti, per un massimo di 150 euro a semestre.

Guardando le statistiche dei pagamenti risulta che **il cashback ha abituato gli italiani iscritti a usare le carte per pagare ovunque**, anche gli importi più bassi, è difficile capire il motivo per cui si è deciso di mettere la parola fine alla misura.

Ricordiamo che lo stesso Presidente del Consiglio di ministri, Mario Draghi, ne ha parlato come di una misura che «*ha un carattere regressivo ed è destinato ad indirizzare le risorse verso le categorie e le aree del Paese in condizioni economiche migliori*», come aree urbane e al Nord, rischiando di accentuare le sperequazioni economiche».

Sono poi intervenuti, ad aprile del 2020, la **Corte dei Conti** (la quale aveva dichiarato che la misura del premio, 1500 euro ai primi 100 mila utenti per numero di operazioni nel semestre, appariva eccessiva) e a dicembre 2020, la **Banca Centrale Europea**, la quale ha lamentato di non essere stata informata preventivamente per una norma che ha impatto sulla circolazione di denaro.

In ogni caso, la fine del cashback permette allo Stato di recuperare circa 1,5 miliardi di euro che saranno destinati ad altre misure.



### **3.10. L. N. 234/2021 - IVA PER LE PRESTAZIONI COMMERCIALI DEGLI ENTI ASSOCIATIVI - Introdotto l'obbligo del regime IVA - Esenzione posticipata al 2024**

Con il **comma 683, dell'articolo 1**, si dispone che *"le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024"*.

Dunque, viene **rinviiata al 1° gennaio 2024**, l'entrata in vigore delle norme IVA per le prestazioni commerciali per gli enti associativi, dettate dall'articolo 5 del D.L. n. 146/2021 (c.d. *"Decreto Fisco-Lavoro"*), convertito dalla L. n. 215/2021, per allineare l'ordinamento nazionale a quello unionale.

Si ricorda che il D.L. n. 146/2021 è intervenuto sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a **rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA** (comma 15-quater).

Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), si prevede di applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il **regime IVA speciale c.d. forfetario** alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies). Il riferimento normativo del regime è all'articolo 1, commi da 58 a 63, della L. n. 190/2015 (Legge di stabilità 2015).

Viene, infine, precisato che **tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA** (comma 15-sexies).

Alla base di tale previsione vi è la necessità di rispondere ad una **procedura di infrazione** dell'Unione europea (n. 2008/2010), con riferimento all'art. 4, commi 4 e 8, del D.P.R. n. 633/1972.

La norma, in sostanza, impone alle associazioni - **dal 1° gennaio 2022** - di essere assoggettate al regime IVA, pur non svolgendo alcuna attività commerciale; essa, infatti, prevede **il passaggio dall'attuale regime di esclusione IVA, ad un regime di esenzione IVA per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci**.

In conseguenza della modifica normativa, gli enti associativi che effettuano prestazioni "commerciali" nei confronti di iscritti, associati o partecipanti saranno di fatto **obbligati a richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA**.

Tale variazione, apparentemente neutra economicamente, comporta invece costi di tenuta della contabilità IVA, oneri e ulteriori adempimenti burocratici, molto rilevanti per gli enti non a scopo di lucro.

In ogni caso, si segnala che, anche a seguito delle numerose rimostranze, sono stati presentati e approvati diversi ordini del giorno che invitano il Governo, nel primo provvedimento utile, a **cancellare o almeno a procrastinare l'entrata in vigore di tale norma** così da trovare più adeguate soluzioni.

### **3.11. L. N. 234/2021 - INTERVENTI SU IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO**

I due commi 730 e 731, dell'articolo 1, riguardano, rispettivamente, l'imposta di registro e l'imposta di bollo.

#### **1) Imposta di registro**

Al **comma 730 dell'articolo 1**, si dispone che *"Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprietà immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali"*.

Con questa norma vengono disposte, con **norma di interpretazione autentica**, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali (agevolazioni che l'articolo 32 del D.P.R. n. 601/1973, riconosce ai passaggi di proprietà delle aree produttive e delle aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari e agli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree) **anche ai trasferimenti delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata**, previste nelle leggi della provincia autonoma di Bolzano.

## 2) Imposta di bollo

Al comma 731 dell'articolo 1, con una modifica all'articolo 10 -bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), convertito dalla L. n. 69/2021, viene **estesa anche all'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo** che il D.L. n. 41/2021 aveva stabilito per il solo 2021, in relazione alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento organizzati, in favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

### 3.12. L. N. 234/2021 - TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO - Istituito un fondo pratiche sostenibili

Al **comma 824 dell'articolo 1**, si dispone che, al fine di favorire la **transizione ecologica del settore turistico e alberghiero**, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il **Fondo pratiche sostenibili**, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

A valere sul Fondo possono essere concessi, alle imprese che operano in questi settori, **contributi a fondo perduto**, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla **sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili**.

Con un apposito decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.

### 3.13. L. N. 234/2021 - TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE - Istituito un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati

Al **comma 826 dell'articolo 1**, si dispone che, al fine di favorire la **transizione ecologica nel settore della ristorazione**, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il **Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati**, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.

Con un apposito **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definite le forme di agevolazioni o incentivi per attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.

### 3.14. L. N. 234/2021 - RECUPERO DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA - Contributo ai produttori di vino DOP, IGP e biologico che investono su etichette dotate di QR code

Al **comma 842 dell'articolo 1**, si dispone che, al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il **recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese**, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei **produttori di vino DOP e IGP**, nonché dei **produttori di vino biologico** che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una **comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore**, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Con un **apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

### **3.15. L. N. 234/2021 - PATRIMONI IMMATERIALI AGRO-ALIMENTARI E AGRO-SILVO-PASTORALI DELL'UNESCO - Istituito un fondo per la valorizzazione internazionale**

Al **comma 857 dell'articolo 1**, viene prevista la istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un **Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali**, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022.

Il Fondo è destinato a **sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità** ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

A valere sul Fondo di cui al comma 857, una **quota annua pari ad euro 500.000** è destinata, per l'anno 2022, a sostenere **l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO** di cui alla suddetta Convenzione (comma 858).

### **3.16. L. N. 234/2021 - FILIERA APISTICA, BRASSICOLA, DELLA CANAPA E DELLA FRUTTA A GUSCIO - Incrementato la dotazione di sostegno**

Al **comma 859 dell'articolo 1**, si dispone che, al fine di sostenere la **filiera apistica** e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della **frutta a guscio**, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il **rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio**, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è **incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022** e di **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024**.

### **3.17. L. N. 234/2021 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE ED ENOGASTRONOMICO ITALIANO - Istituiti due fondi per il sostegno**

Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di **valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano**, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, al **comma 868 dell'articolo 1**, viene prevista la istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di **due fondi denominati**, rispettivamente:

- « **Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano** », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e

- « **Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano** », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dovranno essere definiti i **criteri e le modalità di utilizzazione di tali fondi** (comma 869).

### **3.18. L. N. 234/2021 - ALLEVAMENTO E DETENZIONE DI ANIMALI DA PELLICCIA - Dismissione e smantellamento entro il 30 giugno 2022**

Ai **commi dal 980 al 984, dell'articolo 1**, vengono dettate disposizioni che introducono il divieto di allevamento, la riproduzione in cattività e la cattura e l'uccisione di animali di qualsiasi specie per ricavarne pelliccia.

Nel dettaglio, sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattività, la cattura e l'uccisione di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), di volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), di cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), di cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia (comma 980).

In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali già presenti nelle strutture **per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022**, restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi (comma 981).

È istituito, **per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un **fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno** finalizzato a **indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia** che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali (comma 982).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono **individuati i criteri e le modalità dell'indennizzo** (comma 983).

Lo stesso decreto dovrà altresì **regolare l'eventuale cessione degli animali e detenzione**, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute (comma 984).

### **3.19. L. N. 234/2021 - ACCISA SULLA BIRRA - Riduzioni previste per il solo anno 2022**

Al **comma 985, dell'articolo 1**, con una modifica all'articolo 35 del D.Lgs. n. 504/1995 (*testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi*), vengono disposte alcune modifiche, **per il solo anno 2022**, alla disciplina dell'accisa sulla birra:

- per i **microbirrifici artigianali** (cioè, quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri), la riduzione dell'accisa è elevata dal 40 al 50%;
- per i **birrifici artigianali con produzione annua superiore a 10mila ettolitri e inferiore a 60mila ettolitri**, l'accisa è ridotta del 30 o del 20% a seconda se la produzione non supera o supera i 30mila ettolitri;
- la misura dell'accisa generale è fissata in 2,94 euro per ettolitro e grado-Plato (dal 1° gennaio 2023, torna a 2,99 euro).

### **3.20. L. N. 234/2021 - IMPRENDITORE AGRICOLO - Mantenimento della propria qualifica**

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, **non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza** di cui all'articolo 2135 del Codice civile **mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica** ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.

Lo stabilisce il **comma 988 dell'articolo 1**.

#### **4. DISABILITA' - Pubblicata la legge che delega il Governo ad una revisione e ad un riassetto della normativa vigente**

Approvata dal Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2021, successivamente all'unanimità dalla Camera dei deputati, nella seduta del 9 dicembre 2021 (A.C. 3347-A) e, in via definitiva, dal Senato il 20 dicembre 2021 (A.S. 2475), è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, la **legge 22 dicembre 2021, n. 227**, recante una delega al Governo per il **riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità**.

La legge rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla **Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR**.

La legge ha come obiettivo una profonda **revisione** della **normativa sulla disabilità**, che consentirà di razionalizzare e unificare in un'unica procedura del processo valutativo di base (legge n. 104/1992) tutti gli accertamenti che riguardano l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa, fino alle valutazioni sul possesso dei requisiti per accedere a agevolazioni fiscali, tributarie e della mobilità.

La **delega al Governo** prevede l'adozione, **entro 20 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più **decreti legislativi** per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

Nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli ambiti di intervento sui quali interverranno i decreti legislativi sono:

- a) **definizione** della **condizione di disabilità** nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) **accertamento** della condizione di disabilità e **revisione** dei suoi **processi valutativi di base**;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei **servizi pubblici** in materia di **inclusione e accessibilità**;
- f) istituzione di un **Garante nazionale delle disabilità**;
- g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il cuore della riforma sarà il **nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità**, in linea con la Convenzione ONU, che si baserà sulla **valutazione multidisciplinare della persona**, finalizzata all'**elaborazione di progetti di vita personalizzati** che garantiscono i diritti fondamentali.

I punti oggetto della norma sono numerosi, e toccano proprio il cuore della normativa sulla disabilità: dalla definizione della **condizione della disabilità** alla **modifica della condizione di accertamento**, dalla **vita indipendente** alla **lotta alla segregazione**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

#### **5. DISABILITA' - Dopo anni di attesa in arrivo anche in Italia LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITA' - EUROPEAN DISABILITY CARD**

Arriva anche in Italia la **Disability card** dopo il parere favorevole del Garante della Privacy del 14 ottobre 2021.

E' un nuovo strumento che potrà essere utilizzato per migliorare l'inclusione nei Paesi UE delle persone con disabilità.

Attualmente non esiste un riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri dell'UE, il che crea difficoltà per le persone con disabilità, poiché la loro tessera nazionale di invalidità potrebbe non essere riconosciuta negli altri Stati membri.

Per aiutare le persone con disabilità a viaggiare più facilmente da un paese all'altro dell'Unione, l'UE ha messo a punto un **sistema volontario di riconoscimento reciproco dello stato di disabilità con alcuni benefici associati**, basato su una **tessera di invalidità dell'UE**.

La Disability Card, o **Carta europea della disabilità**, nasce nell'ambito del programma *"Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020"* di cui al Regolamento (UE) 1381/2013 e si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri nell'ambito della strategia dell'UE 2010-2020 in materia di disabilità.



Un progetto pilota della tessera è stato lanciato nel febbraio 2016 in un gruppo di otto paesi dell'UE: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Romania, Slovenia.

La tessera di invalidità dell'UE **assicura alle persone con disabilità parità di accesso a determinati benefici oltre confine**, principalmente per quanto riguarda **cultura, attività ricreative, sport e trasporti**.

La tessera è riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri che aderiscono al sistema su base volontaria.

Con il **D.P.C.M. 6 novembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, sono stati definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia.

La Carta, rilasciata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), attesta la condizione di disabilità dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

**La richiesta della card sarà possibile a partire da aprile 2022 sul sito di INPS.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere del Garante Privacy decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

## **6. D.LGS. N. 230/2021 - Pubblicato il decreto che istituisce l' ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU) - Domande dal 1° gennaio 2022**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il **Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230**, che istituisce **l'assegno unico e universale per i figli a carico**, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

Il decreto introduce - **a decorrere dal 1° marzo 2022** - un **beneficio economico mensile** ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L'INPS, in un comunicato stampa del 28 dicembre 2021, ha reso nota la disponibilità del **servizio di Simulazione Importo Assegno Unico**, che permette agli interessati di simulare l'importo mensile dell'Assegno unico universale, la nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

L'INPS chiarisce che si tratta di un risultato indicativo: per ottenere la prestazione è in ogni caso necessario presentare relativa domanda e attendere l'esito dell'istruttoria della domanda stessa svolta dall'INPS.

Non sono richieste credenziali per il suo utilizzo e per giungere alla determinazione dell'importo dell'assegno teoricamente spettante, è sufficiente alcune semplici informazioni:

- **composizione del nucleo familiare:** numero di figli, età anagrafica e lo stato di disabilità);
- **importo presunto ISEE:** il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore ISEE in corso di validità per l'annualità 2022.

INPS e Agenzia delle Entrate hanno inviato una comunicazione congiunta ai datori di lavoro, al fine di:

- a) **consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure** interne ai datori di lavoro sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- b) **raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 230/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 46/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della comunicazione congiunta INPS – Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

## **7. EMERGENZA COVID-19 - Pubblicato il decreto-legge che proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 e detta altre misure di contenimento dell'epidemia a decorrere dal 25 dicembre 2021**

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 51 del 14 dicembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, il **decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221**, che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 **fino al 31 marzo 2022**.

Per effetto del provvedimento - **in vigore dal 25 dicembre 2021** - sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica.

A decorrere **dal 1° febbraio 2021**, la **certificazione verde COVID-19** (Green Pass) avrà la **validità di sei mesi** (anziché nove) a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario.

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 che avrà la **validità di sei mesi** (anziché nove) a decorrere dall'avvenuta guarigione (art. 3).

**A decorrere dal 25 dicembre 2021** fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

- a) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
- b) per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto,
- c) per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto (art. 4)

**A decorrere dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022**, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente:

**a)** ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, che attestino:

- **l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- **l'avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- **l'avvenuta guarigione da COVID-19** dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

**b)** ai **soggetti** di età inferiore ai dodici anni e ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 5).

**A decorrere dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022:**

- a) sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti;
- b) sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 6).

A decorrere **dal 30 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022**, è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose (art. 7).

Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati (art. 9).

Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, **sino al 31 marzo 2022**, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

## **8. EMERGENZA COVID-19 - Pubblicato un nuovo decreto-legge che detta nuove misure di contenimento dell'epidemia in vigore dal 10 gennaio 2022**

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 dicembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il **Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229**, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all'**estensione del Green Pass rafforzato** (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Dal **10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza (per ora 31 marzo 2022), si amplia l'uso del Green Pass rafforzato per molte attività con rischio assembramenti e per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Ulteriori chiarimenti sono giunti dal Ministero della salute con la **circolare del 31 dicembre 2021, Prot. 0060136**, recante "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)*".

Nella circolare vengono, in particolare, chiarite a quali categorie deve essere applicata **la quarantena e l'isolamento** e le modalità in cui devono essere effettuate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 60136/2021 clicca qui.](#)

## **9. AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE - Pubblicati i regolamenti che ne determinano il funzionamento**

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021 (Supplemento Ordinario n. 47) **due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2021:**

- n. **223**, recante "**Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**";
- n. **224**, recante "**Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**".

Entrambi i decreti entrano **in vigore il 28 dicembre 2021** e sono stati emessi in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Per **cybersicurezza** si intende l'insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche,

assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Ricordiamo che il decreto n. 82/2021 istituisce i seguenti organi:

- il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)**: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza;

- l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**: è istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma. Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

- il **Nucleo per la cybersicurezza**: presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due D.P.C.M. clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 82/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

## **10. IMPRESE DEI SERVIZI DI MENSA E RISTORAZIONE - Ristori a fondo perduto per 100 milioni di euro**

Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno firmato un decreto (in corso di registrazione alla Corte dei Conti), che rende operativa l'erogazione, per l'anno 2021, di **100 milioni di euro di contributi a fondo perduto** alle imprese dei servizi di **ristorazione** collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid.

Potranno richiedere il contributo le imprese che nell'anno 2020 hanno subito una **riduzione del fatturato** non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019 e che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, **ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive**, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti **codici ATECO 2007**:

a) 56.29.10 "Mense";

b) 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale".

Le risorse, stanziare dall'art. 43-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis), convertito dalla L. n. 106/2021, saranno ripartite in uguale misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del **contributo** di 10 mila euro.

La domanda dovrà essere **presentata all'Agenzia delle Entrate** secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale clicca qui.](#)

## **11. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEI BIRRIFICI ARTIGIANALI - Domande dal 20 gennaio 2022**

**A decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022**, le imprese produttrici di birre artigianali potranno richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico che ha istituito un fondo da **10 milioni** di euro, previsto dall'articolo 68-quater, introdotto dalla L. n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis").

Con il **decreto direttoriale 23 dicembre 2021**, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo. Si tratta di un sostegno al comparto brassicolo italiano, particolarmente colpito durante l'emergenza Covid.

L'agevolazione prevede un **contributo a fondo perduto** pari a 0,23 centesimi per ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata.

Per **birra artigianale** si intende la birra prodotta da birrifici indipendenti, e non sottoposta a processi di microfiltrazione e pastorizzazione.

In particolare, un birrificio che richiede il contributo a fondo perduto:

- deve utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- deve essere economicamente e legalmente indipendente da un altro birrificio;
- non deve operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di altri.

Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno stabilite le modalità di presentazione delle domande per richiedere il contributo.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale del 23 dicembre 2021 clicca qui.](#)

## **12. BONUS MUSICA 2022 - Domande dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del **decreto interministeriale rep. 312 del 19 agosto 2021** recante "*Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112*", con **Decreto direttoriale del Ministero della cultura del 1 dicembre 2021** si stabilisce che le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti previsti, **dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell'opera** (intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di pubblicazione dell'opera digitale), **possono presentano la domanda on line per il riconoscimento del tax credit musica.**

Per accedere all'agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di:

- **un indirizzo di posta elettronica certificata,**
- **di un dispositivo per l'apposizione della firma digitale.**

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, **esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura**, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici ATECO il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l'organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

Alle **imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali** di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle **imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo** è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

- a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online "DGCOL";
- b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida per la compilazione della domanda clicca qui.](#)



### **13. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2021/2022 - Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni**

1) Per i **vini a denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali**: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite **sino al 30 giugno 2022**.

2) Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite **entro il 31 agosto 2022**.

3) Per i **vini senza denominazione di origine o Indicazioni geografica**, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite **sino al 30 giugno 2022**.

Lo prevede il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 dicembre 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **14. ONLUS - APPLICABILITA' DEI MODELLI DI BILANCIO - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro**

A decorrere dall'esercizio 2021, che si sta per chiudere, **tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), sono tenute a redigere il rendiconto secondo gli schemi prefissati dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020**.

È questo il chiarimento fornito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esposto con la **nota del 29 dicembre 2021, n. 19740**.

Viene ribadito che i soggetti tenuti all'utilizzo della modulistica di cui al citato decreto del 5 marzo 2020 sono tutti gli Enti del terzo settore, salvo gli ETS che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, i quali, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs 117/2017, sono tenuti a redigere il bilancio, c.d. "civilistico", secondo gli schemi del codice civile e depositarlo presso il Registro delle imprese.

Tutti gli altri ETS dovranno invece adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 che prevedono un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, salvo la possibilità di redigere un mero rendiconto di Cassa per gli enti minori cioè aventi entrate inferiori a 220.000 Euro, da presentare al RUNTS, previa iscrizione dell'ente.

**Tale obbligo viene esteso anche alle ONLUS**, anche se ancora non trasformate in "Enti del Terzo settore" (ETS), non avendo proceduto all'iscrizione nel RUNTS.

In virtù di quanto sopra, ed in coerenza con il criterio interpretativo già esposto nella precedente nota del 3 agosto 2021, n. 11029 in tema di bilancio sociale, la precettività delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice, secondo il Ministero, si impone anche nei riguardi delle ONLUS che, anche in assenza di iscrizione al RUNTS quali ETS di diritto saranno tenute a redigere il bilancio secondo gli schemi del citato decreto del 5 marzo 2020 già a partire dall'esercizio 2021.

Tale rendiconto, **da non depositare fintanto che la ONLUS non sarà iscritta al RUNTS**, soddisferà al momento, il rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soli associati.

Viene infine chiarito che nella voce "attività di interesse generale" troveranno posto, nel periodo transitorio, le attività istituzionali di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, mentre nella voce "attività diverse" (che per gli enti non assoggettati alla disciplina ONLUS racchiude una nozione ben più ampia) dovrà intendersi come riferita alle attività connesse di cui all'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. n. 460/1997.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 19740/2021 clicca qui.](#)

## **15. NON PROFIT - Per il Garante privacy le ONLUS possono conoscere i nomi dei donatori**

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) **potranno ricevere dall'Agenzia delle Entrate i nominativi dei contribuenti che hanno destinato loro il 5 per mille dell'Irpef.** Ma occorre una norma di legge.

Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 485 del 22 dicembre 2021, rispondendo alla nota di alcune organizzazioni beneficiarie, con la quale viene prospettato un possibile intervento del legislatore.

Le associazioni no profit, al momento, sono tenute alla pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti, mentre la normativa vigente non prevede modalità di rendicontazione personalizzata o forme di conoscibilità dei contribuenti.

La proposta presentata all'Autorità, sotto forma di possibile emendamento a una legge ancora non identificata, prevede l'inserimento di **"un apposito consenso informato sul modulo di destinazione del 5 per mille, affinché il contribuente possa scegliere di comunicare i dati necessari a ricevere da parte dell'organizzazione beneficiaria una rendicontazione dei progetti finanziati"** dallo stesso donatore.

Le organizzazioni no-profit potrebbero, da un lato, **"avviare un dialogo con il proprio donatore"**, in modo da consentirgli di verificare l'affidabilità e la responsabilità dell'ente prescelto e, dall'altro, **"sviluppare quel capitale di relazione, visibilità e radicamento nel tessuto sociale, imprescindibile per il loro sviluppo"**.

Al fine di perseguire tale obiettivo, codeste organizzazioni propongono un intervento normativo (sotto forma di "emendamento") che preveda:

- 1) l'obbligo per gli enti percettori in possesso dei requisiti richiesti di fornire ai contribuenti consenzienti un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite, unitamente ad altre informazioni ritenute utili a far conoscere le attività e i progetti dell'organizzazione prescelta;
- 2) la possibilità per il contribuente di autorizzare la trasmissione dei propri dati anagrafici all'ente percipiente direttamente attraverso il modulo di destinazione del 5x1000;
- 3) l'obbligo in capo alle organizzazioni beneficiarie di conservare per un periodo di 5 anni la comunicazione inviata e l'elenco dei destinatari.

Il Garante conferma, dunque, che la conoscibilità dei dati dei donatori del 5 per mille da parte delle ONLUS **richiede, oltre alla volontà degli interessati, un intervento normativo che consideri presupposti, modalità e limiti dell'operazione.**

Al contempo sottolinea anche alcuni **profili su cui riflettere**: i compiti dell'Agenzia delle Entrate nella comunicazione dei dati; l'indeterminatezza delle modalità di contatto; le finalità connesse all'attività di "fidelizzazione"; la discriminazione delle organizzazioni minori; i tempi di conservazione; la revocabilità in ogni momento del consenso degli interessati.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo integrale della risposta dell'Autorità clicca qui.](#)

## **16. RIFIUTI - TRASPORTO TRANSFRONTALIERO - Approvata la modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo**

Con **Deliberazione n. 13 del 14 dicembre 2021**, il Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali ha approvato la **modulistica per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 6** per imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea, che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto, le **imprese stabilite in un Paese non appartenente all'Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea**, dovranno presentare la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo in categoria 6 utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato "A" della Deliberazione n. 13/2021.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta con **traduzione giurata in lingua italiana** ed essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 13/2021 clicca qui.](#)

## **17. CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI - L'INPS illustra la nuova procedura denominata VE.R.A.**

Tra tali articoli del **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*", figura l'articolo 363, rubricato "**Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi**", il quale stabilisce che: "*L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico*".

Con la **determinazione del Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019**, approvata, in ossequio a quanto stabilito dal citato articolo 363, comma 2, del Codice, l'Istituto ha provveduto a definire i contenuti della certificazione e i tempi per il rilascio della stessa.

Alla suddetta determinazione è allegato il modello della "Certificazione dei debiti contributivi" che, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 14/2019, potrà essere utilizzato nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza ivi disciplinate che saranno attivabili **a partire dal 16 maggio 2022**.

Con il **messaggio n. 4696 del 28 dicembre 2021**, l'INPS illustra la procedura denominata "**VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi**", per la certificazione dei debiti contributivi, da richiedere per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La certificazione è **utile per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza** o in caso di **richiesta formulata dal tribunale**.

La procedura "**VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi**" costituisce l'evoluzione della procedura denominata "**VE.R.A. - Verifica Regolarità Aziendale**", attraverso la quale le aziende sono in grado di conoscere la propria regolarità contributiva.

Il Certificato unico dei debiti contributivi può essere richiesto dall'imprenditore, profilato all'interno del sistema INPS come legale rappresentante/lavoratore autonomo, attraverso l'apposito servizio *online* "VE.R.A. e Certificazione dei debiti contributivi", reso disponibile sul sito dell'INPS a partire dalla data che sarà comunicata con successivo messaggio.

All'atto dell'accesso al servizio l'interessato deve dichiarare la volontà di effettuare una **richiesta di certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 363 del Codice** e inserire obbligatoriamente l'indirizzo PEC che sarà utilizzato per le successive comunicazioni.

La richiesta è contrassegnata dal sistema con un "*numero ticket*" che viene contestualmente comunicato (a video) al richiedente unitamente all'avviso che l'apposizione del numero di protocollo avverrà entro le successive 72 ore.

Il Certificato unico viene generato in formato "pdf.A" non modificabile e trasmesso al richiedente.

Come stabilito dalla citata determinazione n. 99/2019, il Certificato unico dovrà riportare:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del debitore;
- b) il numero identificativo (protocollo) e la data di effettuazione della richiesta;
- c) le **esposizioni debitorie consolidate**, distinte per Gestione previdenziale, il numero di posizione contributiva, il periodo, l'importo dei contributi, l'importo delle sanzioni civili e lo stato del credito.

A tal fine il certificato sarà corredato di un **prospetto riepilogativo delle esposizioni debitorie** con il dettaglio dei crediti in fase amministrativa e di quelli affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.

Il Certificato, firmato digitalmente dal Direttore della Struttura INPS territorialmente competente, sarà **trasmesso via PEC entro un termine massimo di 45 giorni dalla trasmissione telematica dell'istanza**.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4696/2021 clicca qui.](#)

## **18. ANALISI DI RISCHIO SANITARIA E AMBIENTALE - Online la modulistica per la richiesta di approvazione**

La ex Direzione Generale per il risanamento ambientale (RIA) del Ministero della transizione ecologica, con decreto direttoriale **22 dicembre 2021, n. 269**, ha adottato il modello delle istanze

per l'avvio del procedimento di approvazione del documento di **Analisi di Rischio sanitaria e ambientale sito specifica** e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, relativi ad aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale.

Ricordiamo che l'analisi di rischio sanitaria e ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di **supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati** che consente di valutare, in via quantitativa, **i rischi per la salute umana** connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.

Il decreto è corredato da **due allegati**:

- allegato 1, è riportato il modello dell'istanza;
- allegato 2, riporta i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare all'istanza.

La modulistica individua i contenuti minimi da fornire ai fini della corretta ed esaustiva formulazione delle istanze e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti.

Il decreto 22 dicembre 2021, n. 269, è stato adottato in attuazione dell'articolo 252, comma 9-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LINK:

[Per scaricare il decreto e la modulistica clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'analisi di rischio dal sito dell'ISPRA clicca qui.](#)

## **19. PNRR - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la **circolare n. 32 del 30 dicembre 2021**, avente ad oggetto "**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente**".

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce all'articolo 18 che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di "**non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali**".

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "**Do No Significant Harm**" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Si tratta di un principio fondamentale per **accedere ai finanziamenti del RRF (Recovery and Resilience Facility)**. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il **37% delle risorse alla transizione ecologica**.

La circolare - si legge nel comunicato stampa - è stata emanata "*Al fine assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente*".

Sentito anche il Ministero della transizione ecologica, è stata elaborata la **guida operativa per il rispetto del suddetto principio**, allegata alla presente circolare che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti.

Nello specifico, la guida si compone di:

- una **mappatura delle misure del PNRR**, che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
- delle **schede tecniche** relative a ciascun settore di attività (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH, nonché i riferimenti normativi nazionali ed europei e esempi di elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo** per ciascun settore di attività, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul principio DSSH clicca qui.](#)

## **20. REVISORI LEGALI - Obbligo di sanare il debito formativo 2017-2019 entro il 17 gennaio 2022**

**Entro il 17 gennaio 2022 i revisori legali devono assolvere gli obblighi formativi del triennio 2017-2019.**

Lo prevede il regolamento di cui al **D.M. 8 luglio 2021 n. 135**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 237 del 4 ottobre 2021 ed entrato in vigore il 19 ottobre 2021.

In particolare, **con riferimento al mancato assolvimento dell'obbligo formativo** il citato Decreto 135/2021 prevede **la postdatazione dell'accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, termine in scadenza proprio il 17 gennaio 2022.**

In sostanza viene data la possibilità ai revisori che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell'economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall'area riservata del portale dei revisori legali, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022.

Si ricorda che per il **periodo formativo 2020-2022**, il termine per conseguire la formazione è il **31 dicembre 2022** così come previsto dal D.L. n. 183/2020 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito dalla L. n. 21/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. n. 135/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Informativa del CNDCEC n. 98/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale FAD per l'aggiornamento professionale clicca qui.](#)

## **21. MEMORIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - Si condizionato del Garante Privacy sulle nuove regole tecniche**

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, inerente le nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l'analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria.

Dall'analisi effettuato dal Garante Privacy di un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori è emerso che **le fatture possono contenere dati estremamente delicati**, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori.

La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche, con la conseguente imponente raccolta di dati sui comportamenti di acquisto, **determina la costruzione di uno specifico, dettagliato "profilo" di tutti i consumatori in base ai loro gusti, alle loro scelte, alle loro abitudini.**

Alla luce dei gravi rischi connessi al trattamento dei dati proposto, il Garante ha chiesto all'Agenzia delle entrate di **adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori**, al fine di renderlo conforme ai requisiti imposti dalla normativa europea (Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati.

Le **informazioni** contenute nelle **fatture elettroniche**, infatti, **non potranno essere utilizzate** nei confronti del consumatore, se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presupporre un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso. Dovranno essere inoltre attivati **sistemi di controllo e monitoraggio** sul rispetto di tali garanzie.

I dati relativi al settore legale dovranno essere resi inintelligibili.



Il Garante ha, inoltre, segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di **introdurre** una **disposizione legislativa** per limitare l'utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche per la sola finalità di **contrastare l'evasione fiscale**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo integrale del provvedimento dell'Autorità clicca qui.](#)

## **22. TATUAGGI E TATUATORI - Nuove regole dal 4 gennaio 2022 - Stop ai pigmenti non approvati - Necessari ulteriori chiarimenti**

Il **4 gennaio 2022** sono entrate in vigore le nuove norme introdotte dal nuovo **Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020**, che ha introdotto **nuove norme sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente, modificando l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)**, che stabilisce le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

Da tale data, pertanto, gli operatori devono perentoriamente attenersi ai divieti e alle limitazioni imposti dal provvedimento.

È bene sottolineare che il regolamento **non vieta l'impiego dei colori da parte dei tatuatori a priori**, ma **aggiorna i livelli di concentrazione di sostanze potenzialmente nocive** che i pigmenti possono contenere e **introduce nuove regole e indicazioni destinate ai produttori di pigmenti** relative alla composizione chimica delle miscele per tatuaggi (come quelle che riguardano le **etichette** che dovranno essere in lingua italiana e dovranno contenere la dicitura *'miscela per tatuaggi o trucco permanente'* e recare un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto).

Il Regolamento in oggetto è il risultato di un percorso di revisione scientifica e tecnica sui rischi legati all'utilizzo di alcune sostanze nei colori dei tatuaggi, che la Commissione Europea ha affidato, fin dal 2015, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA - *European Chemicals Agency*) con l'obiettivo di valutare i tipi di inchiostri utilizzati e l'opportunità di introdurre limitazioni al loro impiego per salvaguardare la salute e la sicurezza del pubblico.

Un'altra novità, che non mancherà di creare qualche problema, è quella che riguarda l'**utilizzo dei colori**. Di tutti i colori utilizzati dai tatuatori attualmente **solo due non hanno ancora dei sostituti: il verde e il blu** (per la precisione il *pigment green 7* e il *pigment blue 15:03*), coloranti per i quali il **regolamento ha previsto una deroga, rendendoli illegali solo dal 4 gennaio 2023**.

Speriamo che arrivino presto ulteriori chiarimenti sia dai Ministeri competenti che dalle autorità sanitarie.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'ECHA clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2020/2081 clicca qui.](#)

## **23. MARKETING SELVAGGIO SUI TELEFONI CELLULARI E PRIVACY - Un argine posto dal "Decreto Capienze" in attesa del decreto di riforma del Registro delle opposizioni**

Tempestate ogni giorno con chiamate dai call center. Lamentele infinite senza che poco sia cambiato nonostante gli interventi normativi !

Ma se dal telemarketing selvaggio sui telefoni fissi ci si può difendere con l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, ora finalmente c'è una speranza anche per evitare **chiamate indesiderate sui telefoni cellulari**.

Il registro delle opposizioni, lo **scudo al telemarketing selvaggio** aperto anche ai numeri dei cellulari, è prossimo al debutto. Dopo quasi tre anni e mezzo dalla legge n. 5 del 2018, che l'aveva previsto, è in arrivo un decreto, che ha già ottenuto il parere favorevole del Garante Privacy, con il quale si riscrive il **funzionamento del registro** estendendolo anche ai numeri dei cellulari.

Nel frattempo, il **decreto legge n. 139/2021** (c.d. "Decreto Capienze"), convertito dalla L. n. 205/2021, interviene, infatti, anche in materia di dati personali, andando a modificare il **decreto legislativo n. 196/2003** (Codice in materia di protezione dei dati personali) e la **legge n. 5/2018** contenente nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del **registro delle opposizioni**. L'art. 9, comma 8, del D.L. n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi dell'art. 1 e il primo comma dell'art. 2 della legge n. 5/2018.

In virtù di detta modifica il comma 2, dell'articolo 1, prevede in sostanza che possono iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche relative a tutte le utenze fisse e mobili, ovvero *"tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono **nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.**"*

Il comma 5 dello stesso articolo 1, in virtù delle modifiche, così dispone: *"Con l'iscrizione al registro (...) si intendono **revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto**, che autorizzano il trattamento delle **proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili** effettuato per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca."*

Il comma 12, dopo le modifiche apportate, assume ora il seguente tenore letterale: *"Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche **con o senza l'intervento di un operatore umano** hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste"*.

Il comma 1, dell'art. 2, infine, dopo l'intervento delle modifiche, ora recita testualmente: *"Tutti gli operatori che svolgono attività di call center, **per chiamate con o senza operatore**, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003."*

Ricordiamo brevemente che il **registro pubblico delle opposizioni** è un servizio gratuito mediante il quale l'utente si può opporre all'utilizzo (per il telemarketing) del suo numero di telefono e indirizzo presenti negli elenchi pubblici per scopi pubblicitari.

Il registro riguarda **per il momento solo i numeri fissi e la posta cartacea**.

Prima di chiamare gli utenti, chi vuole fare telemarketing deve consultare il registro delle opposizioni sul quale è indicato con chiarezza se il soggetto in questione ha dato, o meno, il suo consenso a ricevere chiamate di pubblicità.

Gli utenti che vogliono iscriversi al registro, aggiornare i dati inseriti e revocare l'iscrizione al RPO possono procedere in 4 modi diversi:

- a **mezzo web** (compilazione di un modulo elettronico);
- **telefonticamente** (chiamata al numero verde RPO 800 265 265);
- **inviando una e-mail** (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo);
- spedendo una **raccomandata cartacea**.

LINK:

[Per accedere al registro pubblico delle opposizioni clicca qui.](#)

## **24. TV DIGITALE - RIORGANIZZAZIONE DELLE FREQUENZE**

Prosegue la riorganizzazione delle frequenze TV sul **digitale terrestre** che, dal prossimo 3 gennaio 2022, coinvolgerà gran parte delle Regioni del nord Italia.

I cittadini dovranno risintonizzare i canali tv per continuare a guardare i programmi televisivi.

Secondo la **nuova roadmap** stabilita del Ministero dello Sviluppo economico saranno interessate:

- dal **3 gennaio al 9 marzo** la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano, e
- dal **9 febbraio al 14 marzo** il Veneto, la provincia di Mantova, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna.

La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in **Sardegna** il 15 novembre e si completerà il prossimo 4 gennaio con gli altri canali RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News).

L'**8 marzo 2022**, invece, le **emittenti televisive nazionali** provvederanno a dismettere la codifica di trasmissione Mpeg-2 ed attivare in tutto il Paese la codifica **Mpeg-4** sullo standard tecnologico DVBT, che consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per chi ha un televisore che supporta questa tecnologia.

Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali potranno continuare comunque a trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche, ma sui numeri del telecomando da 1 fino a 9 ci saranno i canali con la nuova codifica.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il calendario con la roadmap del Ministero clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 il **decreto 27 dicembre 2021** che aggiorna il **tasso** da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

Il tasso base annuo è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° gennaio 2022**, nella misura pari a - 0,49%, dallo stesso periodo, e pertanto il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari allo 0,51%**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **2) PUBBLICATE LE TABELLE ACI 2022 PER RIMBORSI CHILOMETRICI E FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI**

Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre 2021, sono state rese note le "**Tablelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli**", elaborate dall'Automobile club d'Italia (ACI).

Le tabelle, che devono essere pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, costituiscono il riferimento necessario per la determinazione dei fringe benefits, ossia delle retribuzioni in natura derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.

Ricordiamo che per calcolare i costi chilometrici, nazionali ed esteri, utili a quantificare i rimborsi che spettano a dipendenti oppure liberi professionisti che utilizzano un veicolo proprio per svolgere missioni di lavoro è possibile utilizzare un servizio online predisposto dall'ACI.

LINK:

[Per consultare il testo delle tabelle clicca qui.](#)

### **3) MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - BANDI E AVVISI SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR**

Sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MiTE) è stata aperta un'apposita sezione nella quale è possibile **consultare i bandi, gli avvisi e gli interpelli pubblicati dall'Amministrazione in materia di attuazione del PNRR.**

Ricorda il Ministero che l'Unione europea è intervenuta in aiuto degli Stati membri per la ripresa post pandemica con il Next Generation EU (NG-EU).

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "Italia domani" è il documento presentato dall'Italia per accedere ai fondi del Dispositivo per la Recovery and Resilience Facility (RRF), strumento chiave del NG-EU.

In questa prospettiva, il Ministero della Transizione ecologica si propone di accelerare l'innovazione e rendere il Paese leader della transizione ecologica.

Per raggiungere questi target il Ministero della Transizione ecologica **ha a disposizione il 37% di tutte le risorse previste nel pacchetto di investimenti e riforme del PNRR.**

LINK:

[Per visitare la sezione dedicata clicca qui.](#)

#### **4) ENTI LOCALI - PROROGA AL 31 MARZO 2022 DEL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**

Con decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stata disposta la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2022-2024.

**Con la proroga del termine, viene contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2022 fino al 31 marzo 2022.**

Ricordiamo che l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **5) BONUS PUBBLICITA' - INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DAL 10 GENNAIO**

Con avviso del 22 dicembre il Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica che, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, **è posticipato il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2021.**

In particolare, i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2021, per confermare la "prenotazione" debbono **inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).**

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.**

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

## **RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE** **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 23 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022)**

**1) D.P.C.M. 6 novembre 2020:** Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Provvedimento 5 novembre 2021:** Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online. (Provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES). (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**3) Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221:** Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**4) D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 222:** Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 7 dicembre 2021:** Caratteristiche degli apparecchi per l'impiego nel volo di diporto o sportivo. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 13 dicembre 2021:** Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2021/2022. (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 24 novembre 2021:** Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2021). (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**9) Legge 22 dicembre 2021, n. 227:** Delega al Governo in materia di disabilità. (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**9) Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228:** Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**10) Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229:** Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)



**11) Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230:** Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 29 settembre 2021, n. 232:** Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza. (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 7 dicembre 2021:** Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai vettori. (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Legge 29 dicembre 2021, n. 233:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 48).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 152/2021, coordinato con le modifiche apportate dalle legge di conversione clicca qui.](#)

**15) Legge 30 dicembre 2021, n. 234:** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 49).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

**16) D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235:** Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.). (Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**17) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 23 dicembre 2021:** Criteri e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dal 23 Dicembre 2021 al 3 Gennaio 2022)**

**1) Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021** relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 468 del 30 dicembre 2021).

**N.B.** Il presente regolamento istituisce un'**Agenzia dell'Unione europea per l'asilo**, che va a sostituire l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010.

LINK:

[Per scaricare il testo della regolamento clicca qui.](#)

***IL DOLORE GUARDA INDIETRO  
LA PAURA SI GUARDA ATTORNO  
IL CORAGGIO GUARDA AVANTI !***

***Buon 2022***